REGOLAMENTO (CEE) N. 160/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1977

relativo ad una gara per la fornitura, a' titolo di aiuto alimentare, di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità e destinato all'Isola Maurizio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), prevede fra l'altro che siano messe a disposizione dell'Isola Maurizio 200 tonnellate di latte scremato in polvere;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi (6), prevede fra l'altro che siano messe a disposizione dell'Isola Maurizio 800 tonnellate di latte scremato in polvere; che tale paese ha chiesto la fornitura di 500 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, di cui 300 tonnellate sono da consegnare in virtù del regolamento (CEE) n. 2018/76;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere deve essere fatto ricorso ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76, (CEE) n. 1299/76 e (CEE) n. 2018/76, per le spese di fornitura di una partita di 500 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità e destinate all'Isola Maurizio.

2. Il latte scremato in polvere risponde:

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato del presente regolamento,

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/76 (8).

3. L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce.

4. L'imballaggio del latte scremato in polvere deve recare, in lettere di almeno un centimetro di altezza, la seguente dicitura:

« Lait écrémé en poudre vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à l'Île Maurice / À distribuer gratuitement ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(8) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Articolo 2

1. La consegna è da effettuarsi in un porto francese che deve essere designato nell'offerta, scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

2. La consegna nel porto d'imbarco deve aver luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque dopo il 1° e prima del 15 marzo 1977.

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade l'8 febbraio 1977, alle ore 12.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta offerta scritta presso l'organismo d'intervento oppure inviando lettera raccomandata al medesimo.

3. L'offerta deve essere presentata presso l'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale hanno luogo la fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato ed il suo imballaggio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Un'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità della partita oggetto di gara.

5. Nell'offerta devono essere indicati in particolare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) il porto d'imbarco scelto conformemente all'articolo 2, paragrafo 1,

c) l'importo al netto da tasse — espresso nella moneta dello Stato membro in cui è presentata l'offerta — al quale il concorrente si impegna a fornire, alle condizioni stabilite, il quantitativo totale oggetto della sua offerta.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione del trasporto sino alla fase di consegna.

6. L'offerta è valida soltanto se la prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara e di fornitura ammontava a 20 UC per tonnellata di latte scremato in polvere.

2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo stesso Stato membro.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto o si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Fatto salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate a organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della sua partecipazione alla gara.

4. I diritti e gli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione non sono cedibili.

5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario.

Articolo 7

1. Se l'aggiudicatario effettua, nel porto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla data fissata dal paese destinatario, la consegna del quantitativo di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di qualità e d'imballaggio precisati nell'articolo 1, paragrafo 2, il ritmo di consegna viene stabilito, di comune accordo con l'aggiudicatario, dal mandatario del paese di destinazione.

2. La consegna si considera effettuata al momento in cui la merce è depositata nel punto di esportazione e nel luogo designato dal paese destinatario o dal suo mandatario.

Articolo 8

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario un attestato comprovante l'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. A fornitura effettuata, la prova dell'avvenuta consegna viene fornita da una lettera comprovante l'avvenuta presa in consegna, rilasciata all'aggiudicatario, che agisce come mandatario della Comunità, dal mandatario del paese di destinazione al momento della consegna della merce nel porto d'imbarco. Tale lettera attesta che la quantità di latte scremato in polvere in causa e i sacchi vuoti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono stati ricevuti nella fase di consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

Se l'offerta è stata presentata presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il porto d'imbarco, il prodotto, subito dopo espletamento del controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è sottoposto a un regime di controllo doganale che garantisce la sua consegna nel porto designato all'articolo 2, paragrafo 1.

La prova della consegna al porto d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73 [2].

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti :

— « latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 160/77] destinato ad essere consegnato nel porto di ... »,

— « lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire [règlement (CEE) n. 160/77] destiné à être livré au port de ... »,

— « Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 160/77] zur Lieferung zum Hafen von ... bestimmt »,

— « Magere-melkpoeder als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 160/77] bestemd om te worden geleverd in de haven van ... »,

— « Skimmed-milk powder as food aid [Regulation (EEC) No 160/77] to be delivered at the port of ... »,

— « Skummetmælkspulver som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 160/77] bestemt til levering i havnen i ... ».

Articolo 10

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara e di consegna viene svincolata soltanto :

a) se non è stato dato seguito all'offerta ;

b) se il concorrente :

— non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione ;

— ha fornito gli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

Articolo 11

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 12

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie eventualmente derivanti alla Comunità dalla mancata consegna del latte scremato in polvere alla data e nel luogo stabiliti, sempreché il paese destinatario abbia reso possibile tale consegna.

Le spese occasionate dalla mancata consergna del latte scremato in polvere a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro interessato.

Articolo 14

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[2] GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) arricchimento con vitamine :	
aa) vitamina A :	grado di arricchimento : 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	grado di arricchimento : 500 u.i./100 g.